



PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO E DELLA PRATICA FORENSE

UFFICIO LEGALE

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 129 del 17.06.2008

Modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 87 del 31.07.2013 (solo titolo II)

Modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 64 del 21.05.2014

Modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 150 del 10.12.2014

Modificato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 15 del 6/03/2018

TITOLO I

AVVOCATURA PUBBLICA PROVINCIALE

Art. 1

Costituzione e struttura

L'Avvocatura Pubblica Provinciale i cui avvocati sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo è stata formalmente istituita con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 160 del 18 dicembre 1996.

Essa provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente regolamento, privilegiando, ove possibile la composizione bonaria delle vertenze onde ridurre i procedimenti giudiziari e gli arbitrati.

Gli avvocati devono essere iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con legge 22.1.1934, n. 36.

Le spese di iscrizione nell'Albo di cui al comma precedente sono a carico della Provincia.

L'Avvocatura è strutturata in servizio ed è dotata dell'autonomia e della indipendenza funzionale caratterizzante la professione forense.

All'Avvocatura è assegnato un numero adeguato di personale amministrativo per lo svolgimento delle attività non professionali ma di stretta competenza della stessa Avvocatura.

Art. 2 Obiettivi e Compiti

Spettano all'Avvocatura la rappresentanza, il patrocinio l'assistenza in giudizio nelle controversie civili, penali, amministrative e tributarie in cui ha interesse la Provincia.

L'Avvocatura cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali in sede di conciliazione e degli arbitrati, nonché la gestione del contenzioso collegato ai rapporti di lavoro.

Gli avvocati interni esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie e stragiudiziali secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

L'Avvocatura si domicilia presso la sede dell'Ente in relazione ai giudizi pendenti negli Uffici Giudiziari rientranti nel circondario del Tribunale di Oristano, autorizzando gli avvocati a domiciliarsi presso altri studi Legali quando la controversia dovesse pendere davanti ad altri uffici giudiziari, posti in diversi Distretti o Circondari.

L'Avvocatura svolge, oltre alla tutela giudiziale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, attività di consulenza legale degli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

L'Avvocatura Pubblica Provinciale esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia e o transazione di giudizi.

La stessa:

Relaziona al Dirigente del Settore sulle azioni che, per motivi particolari quali l'incompatibilità o la particolare difficoltà della questione oppure per il carico eccessivo dell'Ufficio, devono essere affidate agli Avvocati Esterni all'Ente.

-Il Dirigente del Settore valuterà e relazionerà alla Giunta Provinciale sulla proposta del Legale dell'Ente.

- egli predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'intesa e in collaborazione con i settori interessati ed esprime pareri sugli atti di transazione;

- suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti istanze, reclami, esposti, diffide o altri fatti che determinano l'insorgere di una lite;

- propone le azioni per recuperare, i crediti vantati dall'Ente.

Art. 3 Responsabile dell'Avvocatura

Il Dirigente responsabile del settore ove è incardinata l'Avvocatura svolge i seguenti compiti:

1. sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative; al di fuori dell'attività strettamente giuridica e processuale, al fine di salvaguardare l'autonomia e indipendenza degli avvocati, come evidenziato nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 206 del 25.9.2007;

2. assegna agli avvocati le pratiche e le cause, prescindendo dalla formulazione della procura alle liti e garantendo l'equilibrio dei carichi di lavoro.

In assenza del dirigente responsabile può essere nominato un avvocato coordinatore.

Art. 4

Rapporti con le altre strutture dell'Ente

Ogni articolazione della struttura dell'Ente è tenuta a trasmettere tempestivamente all'Avvocatura, tutte le comunicazioni e notificazioni ricevute in relazione ai giudizi cui la Provincia è parte, nonché illustrare all'avvocato le questioni di fatto ed i motivi di diritto per i quali si ritiene di promuovere o resistere in un determinato processo, con analitica relazione.

L'Avvocatura chiede alle singole strutture dell'Ente tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi dell'Ente.

L'Avvocatura provvede ad proporre tutte le azioni tese al recupero dei crediti maturati dall'Ente e propone alla Giunta Provinciale dilazioni e rateizzazioni per le opportune determinazioni.

Articolo 4 bis

Ricezione degli atti giudiziari e dovere di collaborazione

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la fotocopia dell'atto notificato, all'Ufficio della Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla avvenuta notifica e a trasmettere immediatamente al Dirigente del Settore provinciale nel cui ambito è sorta la controversia l'originale dell'atto notificato.

Il Dirigente del Settore di cui al co. 1, è tenuto a trasmettere –al fine di evitare preclusioni o decadenze e pregiudizi all'Ente - entro e non oltre 15 gg dal ricevimento

dell'atto notificato, o nel diverso termine eventualmente comunicato dall'avvocatura medesima, l'originale dell'atto giudiziario accompagnato da analitica relazione tecnica istruttoria propedeutica alla difesa e alla deliberazione autorizzativa di costituzione e resistenza in giudizio, illustrativa delle circostanze che hanno dato origine alla controversia e delle questioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali si ritiene di resistere nell'insorta controversia.

I dirigenti dei singoli Settori e o i responsabili dei servizi sono tenuti a fornire all'avvocatura (interna e/o esterna in caso di incarico conferito ad un avvocato del libero foro), tutte le comunicazioni e notificazioni ricevute in relazione ai giudizi in cui la Provincia è parte e a fornire all'avvocatura, durante tutte le fasi del procedimento giudiziale, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare preclusioni e decadenze pregiudizievoli per l'Ente.

Le inadempienze e i ritardi nella trasmissione delle relazioni tecniche istruttorie ovvero la mancata trasmissione dei documenti di cui al co. 3 verranno segnalati a cura dell'Avvocatura al Presidente e al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

Il Segretario Generale sentirà senza indugio il dirigente competente in capo al quale, resterà, in ogni caso, ogni responsabilità connessa alla mancata e/o incompleta difesa dell'ente riconducibile al segnalato inadempimento. Il Segretario Generale è tenuto a informare l'Organismo di Valutazione.

Art. 5 **Incompatibilità**

Agli avvocati provinciali, oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 del Decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 6

Soggetti destinatari dei compensi professionali

Agli Avvocati dipendenti della Provincia di Oristano, inquadrati nella cat. D3, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo dei Avvocati, che svolgono attività professionale nell'esclusivo interesse della Provincia di Oristano incaricati del patrocinio rappresentanza della Provincia di Oristano, devono essere corrisposti, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, i compensi professionali (ex diritti e onorari in base al

nuovo DM 140/2012) dovuti in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 27 del CCnl del comparto regioni e autonomie locali stipulato in data 01.04.1999, nel rispetto dei criteri previsti dal R.D. 1578 del 27 novembre 1933 come modificato dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante la disciplina del "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"

In caso di incarico congiunto, agli avvocati interni di cui al precedente comma, viene effettuata la ripartizione dei compensi in ragione dei contenuti nell'atto di incarico. In assenza di diversa indicazione la ripartizione avviene in parti uguali.

Gli avvocati interni, che per qualsiasi ragione abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'ente, hanno diritto a percepire i compensi professionali di cui al comma 1 fino ad un anno dalla data di cessazione.

Nessun compenso può essere corrisposto per prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale.

Art. 7 Ambito di applicazione

I compensi professionali (diritti e onorari o ex diritti e onorari) sono dovuti per l'esercizio dell'attività professionale come previsto dal R.D. 1578/1933 e dalla nuova legge 247/2012 **e dalle disposizioni vigenti nel tempo** nei seguenti casi:

- sentenze favorevoli all'Ente, definitive, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente;
- sentenze favorevoli all'Ente, definitive, con compensazione **totale** delle competenze in giudizio.

Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, tributari, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via definitiva.

Per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande ed eccezioni dell'Ente siano state **totalmente** accolte. Vengono equiparate alle sentenze le transazioni giudiziali concordate in corso di causa, favorevoli all'Ente **senza oneri per l'Ente**, con rinuncia a qualunque azione di controparte.

Art. 8 Compensi professionali.

Il compenso professionale viene determinato e corrisposto in ragione dei parametri definiti con il Decreto Ministeriale 140/2012 ovvero dai decreti di cui agli artt. 1 co. 3 e 13 co. 6 della Legge 247/2012, **e dalle disposizioni vigenti nel tempo**. A tal fine, nella redazione della notula, l'avvocato incaricato, come individuato ai sensi dell'art. 6 del presente titolo, **dovrà attenersi al valore minimo di liquidazione di cui ai parametri del DM 55/2014 e succ. modificazioni e integrazioni e comunque nel rispetto della normativa vigente nel tempo.**

I compensi professionali da riconoscere agli Avvocati dipendenti dell'avvocatura sono quantificati tenuto conto del valore della controversia come definita dalle norme contenute negli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile e nel DM 20.07.2012 n.140 e dai decreti di cui agli artt. 1 co. 3 e 13 co. 6 della Legge 247/2012 e **successive modificazioni e comunque dalla normativa vigente nel tempo.**

Nel caso di transazione giudiziale il valore è quello indicato nell'atto di transazione o nella deliberazione autorizzativa della stessa.

In caso di definizione transattiva della controversia, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e corrisposti dalla controparte.

Nel caso di transazione dopo sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, agli avvocati spettano i compensi professionali secondo quanto stabilito dal periodo precedente, limitatamente all'attività svolta fino alla definizione transattiva nel limite dello stanziamento per le spese compensate relativo all'anno 2013.

Dai compensi corrisposti agli avvocati interni vengono scorporati gli importi relativi alle spese generali e alle spese vive anticipate dall'Ente che vengono introitate nel bilancio dell'ente.

I compensi professionali sono corrisposti come segue:

a) sentenza favorevole all'Ente con condanna alle spese e liquidazione giudiziale a carico della parte avversa soccombente. All'avvocato interno incaricato della difesa dell'Amministrazione saranno corrisposte le somme liquidate nel provvedimento dall'Autorità giudicante a titolo di competenze (ex diritti e onorari), solo se previamente ed effettivamente recuperate.

L'Avvocato interno curerà con tempestività il recupero delle spese poste a carico della controparte soccombente attivando tutte le procedure previste dall'ordinamento, a ciò finalizzate.

Tutti i compensi professionali confluiscono nel competente capitolo di bilancio ai sensi dell'art. 9.

b) sentenza favorevole con compensazione **totale** delle spese di giudizio.

All'avvocato interno incaricato della difesa dell'Amministrazione saranno corrisposti i compensi professionali calcolati con riferimento ai compensi (ex diritti e onorari) **liquidati dal giudice o in caso di compensazione di spese secondo quanto stabilito dal presente regolamento** con esclusione delle voci relative alle spese generali e alle spese vive anticipate dall'Ente.

I compensi professionali corrisposti con oneri a carico del bilancio dell'ente per sentenze favorevoli con compensazione totale di spese, non possono superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. La suddetta disposizione si applica alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del decreto legge 90 del 24/6/2014 convertito con modificazioni con L. 114/2014.

Il compenso professionale pattuito con l'Amministrazione deve essere indicato al momento del conferimento dell'incarico professionale da parte della Giunta

Provinciale in ragione di un preventivo di massima, a valenza meramente interna, redatto secondo quanto specificato nel primo comma del presente articolo. Il preventivo deve riportare i soli costi relativi alle prestazioni professionali, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente.

A seguito di sentenza favorevole all'Ente l'avvocato incaricato emette apposita notula indicando dettagliatamente le prestazioni professionali effettivamente svolte in coerenza con la nota spese depositata in giudizio.

Il dirigente responsabile dell'Ufficio Avvocatura, procederà all'impegno e liquidazione, nei limiti degli stanziamenti disponibili e degli eventuali vincoli di finanza pubblica, dei compensi professionali spettanti con propria determinazione dirigenziale a seguito della definizione della causa con sentenza **definitiva**.

A tale fine l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola sentenza favorevole, una relazione finale analitica che illustri le prestazioni effettuate con allegata copia della sentenza favorevole e relativa notula redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento accompagnato dalla autocertificazione di conformità al regolamento ed alle disposizioni di legge come previsto dal successivo art. 10.

In ogni caso il compenso professionale liquidabile non potrà che essere quello **liquidato dal giudice o in caso di compensazione di spese secondo quanto stabilito dal presente regolamento**, giusta autocertificazione di cui al successivo art. 10.

Per gli incarichi conferiti agli avvocati interni in vigore della tariffa professionale abrogata dall'art. 9 commi 1 e 5 della L. 27/2012 i compensi professionali dovuti agli avvocati per le sentenze favorevoli all'ente, pubblicate dopo il 24 gennaio 2012 vengono riconosciuti mediante attestazione delle effettive prestazioni svolte nel rispetto delle tariffe professionali di cui al DM 127/2004.

I compensi di cui al presente titolo sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio provinciale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.

I compensi professionali corrisposti agli avvocati incaricati relativi alle cause decise in senso favorevole nel corso dell'anno lett. a) e lett. b) del presente art. 8), non possono in ogni caso superare il limite massimo pari al trattamento retributivo complessivo annuo lordo (compresi i compensi professionali) percepiti nell'anno 2013 dal medesimo legale. I compensi non liquidati nel corso dell'anno per superamento del limite sopra determinato non possono essere liquidati successivamente.

Possono essere liquidati successivamente unicamente i compensi spettanti come disciplinati dal comma precedente e non liquidati per vincoli di patto di stabilità e/o di indisponibilità di risorse.

Art. 9

Recupero delle spese di giustizia e costituzione del fondo

E' fatto carico all'Avvocatura di esperire obbligatoriamente le necessarie azioni tese al recupero delle somme liquidate, a qualsiasi titolo, nelle sentenze a favore della Provincia.

Tali somme saranno incamerate in apposito capitolo di bilancio dal quale attingere per le spese di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente da parte dell'Avvocatura Pubblica Provinciale.

Art. 10

Attestazione di conformità

La notula con la liquidazione dei compensi (ex diritti e onorari) maturati a seguito della sentenza favorevole, dovrà essere sottoscritta dall'avvocato procuratore in giudizio, con la contestuale dichiarazione – sotto la propria personale responsabilità (autocertificazione) – della corrispondenza del compenso e degli atti congiuntamente trasmessi per i fini indicati, ai criteri del presente regolamento ed alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11

Correlazione tra i compensi professionali e le indennità di risultato

In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinino la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l'avvocato in quanto titolare di diritto di alta professionalità, viene riconosciuta allo stesso la possibilità di mantenere per intero la retribuzione di risultato, qualora le somme dovute per compensi professionali spettino nell'anno di riferimento in misura inferiore od uguale ad € 6.000,00.

Qualora i compensi siano:

- compresi tra € 6.001,00 ed € 8.000,00 la retribuzione di risultato spettante viene decurtata del 40%
- compresi tra € 8.001,00 ed € 12.000,00 la retribuzione di risultato spettante viene decurtata del 75%;

1. Oltre la somma di € 12.000,00, dovuta per compensi professionali, il dipendente viene escluso dalla attribuzione della retribuzione di risultato.

La presente disciplina va ad integrare il vigente accordo decentrato aziendale e resterà in vigore fino a nuova intesa tra le parti. La retribuzione di risultato non erogata in tutto od in parte per il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi resta nella disponibilità del fondo di produttività.

Art. 12

Modalità di liquidazione

I compensi professionali, quantificati in applicazione degli articoli precedenti verranno contabilizzati con cadenza **semestrale**.

Gli stessi saranno liquidati, unitamente al pagamento dello stipendio **entro il termine massimo del semestre entro il quale è stata inoltrata la richiesta di pagamento**, con determinazione del Dirigente responsabile dell'Avvocatura, facendo carico sul capitolo di bilancio vincolato per le spese di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente da parte dell'Avvocatura Pubblica. Il Servizio Trattamento economico del personale provvederà ad assoggettare i compensi alle ritenute di legge e al loro pagamento.

TITOLO III

PRATICA FORENSE

Art. 13

Pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale

L'Amministrazione Provinciale di Oristano con il presente regolamento stabilisce che presso la propria Avvocatura può essere svolta la pratica forense da parte di soggetti neolaureati in Giurisprudenza per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.

Per accedere all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia di Oristano occorre presentare una istanza, entro e non oltre la data del 30 settembre di ogni anno, indirizzata al Dirigente responsabile dell'Avvocatura.

Art. 14
Numero dei praticanti

Presso l'Avvocatura Provinciale non possono svolgere la pratica forense più di quattro praticanti contemporaneamente.

Il praticante avvocato viene scelto dagli Avvocati dell'Ente.

I praticanti si iscriveranno nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Oristano quali esercenti la pratica forense presso uno degli avvocati del Servizio Avvocatura Provinciale.

Dopo il primo anno di praticantato i medesimi praticanti potranno iscriversi all'albo dei "patrocinatori legali", saranno inseriti nella procura speciale dall'Avvocato che curerà quel determinato procedimento, unitamente e disgiuntamente al medesimo e, nelle controversie ove possono patrocinare in base alle leggi in vigore avranno diritto a percepire il 50% dei diritti spettanti all'Avvocato.

Art. 15
Interruzione del rapporto di praticantato

L'Avvocato, in qualsiasi momento, in caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ha la facoltà di interrompere il rapporto di praticantato.

Art. 16
Esclusione di ogni rapporto stabile di lavoro

La pratica forense presso l'Avvocatura Pubblica Provinciale non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze della Provincia di Oristano e neppure oneri economici diretti o indiretti.

Il praticantato è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il tipo di collaborazione che andrà a prestare non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure oneri economici diretti o indiretti, ad eccezione solo della quota dei diritti, indicati nell'art. 14 che precede.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17
Documenti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di

salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a. pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c. corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
- d. atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativa a giudizi e/o procedimenti;
- e. rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità innanzi alle competenti autorità giudiziaria e/o contabile;
- f. esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e tributaria.

Art. 18 **Norme finali**

Il Titolo II del presente Regolamento si applica anche ai compensi per gli incarichi al legale interno conferiti e relativi a vertenze non ancora concluse in via definitiva.